

N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Consorzio Stabile CMF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone, Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Frantoio Fondovalle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. - in sigla CTI, Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A e Pesaresi Giuseppe S.p.A, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Corinaldesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 50;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1869 del 9 agosto 2023 di “aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della città metropolitana di Bologna (CIG 96540516E8)”, della comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016 del 10 agosto 2023, di tutti gli atti della

procedura di gara e, in particolare, dei verbali della prima, seconda e terza seduta pubblica del Seggio di gara, della valutazione del RUP e del Seggio di gara relativa alle dichiarazioni rese dai concorrenti allegata al verbale della prima seduta pubblica, del verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, della proposta di aggiudicazione a firma del Dirigente del Settore strade, sicurezza e ciclovie del 2 agosto 2023, per quanto occorrer possa del Disciplinare di gara e dei chiarimenti al Quesito PI088078-23 con Risposta PI089862-23 ed al Quesito PI064625-23 con Risposta PI081599-23.

nonché per la dichiarazione

di inefficacia dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati nelle more del giudizio tra la Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, con dichiarazione di disponibilità al subentro e con la condanna dell'Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Bologna e di Frantoio Fondovalle S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.9.2023, il Consorzio Stabile CMF ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1869 del 9.8.2023 con cui la Città Metropolitana di Bologna ha disposto l'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. (di seguito solo "RTI Frantoio") della "*procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della città metropolitana di Bologna (CIG 96540516E8)*", nonché tutti gli atti presupposti, come in epigrafe meglio indicati.

Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente, descritto l'oggetto dell'appalto, ha precisato quanto segue:

-l'Accordo Quadro prevede la sottoscrizione di cinque contratti attuativi per servizi a canone, di diverso oggetto, nonché ulteriori applicativi descritti negli atti di gara;

-nei quattro anni di validità dell'Accordo Quadro (e quindi senza tener conto dell'eventuale proroga annuale) la spesa è quantificata in: euro 12.230.000 per le prestazioni a canone; euro 16.216.666 per le prestazioni extracanone; euro 66.104.960 per i lavori straordinari;

-l'appalto si qualifica come misto e per l'esatta individuazione delle prestazioni qualificabili, rispettivamente, come servizi e come lavori, la Stazione appaltante ha emesso il chiarimento PI081602-23 (in risposta al quesito PI072688-23) precisando che "I termini a canone e extracanone identificano le prestazioni qualificabili come servizi. Il termine lavori straordinari identifica le prestazioni qualificabili come lavori";

-tra gli altri requisiti di partecipazione, il paragrafo 8 del Disciplinare prevede, quale requisito di idoneità professionale (8.2.1) "l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara" e quale requisito di capacità economica e finanziaria (8.2.2.), "c) aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 almeno pari a euro 600.000,00", requisito non frazionabile e, quindi, posseduto per intero da almeno una impresa del RTI;

-il Disciplinare prevede, al paragrafo 7, che "Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice" e al paragrafo 14 che "in caso di cd. <subappalto qualificante> (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce motivo di esclusione";

-oltre al ricorrente, l'unico altro offerente è il RTI Frantoio Fondovalle s.r.l. Cooperativa Trasporti Imola S.C.R.L. (in sigla CTT) – Zini Elio s.r.l. – SIAS S.p.A. – Pesaresi Giuseppe S.p.A. – Rete Costruttori Bologna (quest'ultimo costituente aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete che ha dichiarato di partecipare per le imprese retiste Cattoli s.r.l., CIMS s.r.l., Coseur s.r.l., Flli Lorenzini s.r.l., Lombardo Pasquale & Figli s.r.l., Impresa Tovoli Primo S.r.l.);

-dal documenti prodotti emerge che il RTI in questione è di tipo misto e che i componenti hanno indicato "le seguenti quote di esecuzione: - <Frantoio Fondovalle s.r.l.> (Capogruppo-Mandatario) – lavorazioni relative alla categoria OG 3: 43,87% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 21: 70% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 24: 70,00% ..., con una quota percentuale assoluta del 43,73%; - <Zini Elio s.r.l.> (Mandante) – lavorazioni relative alla categoria OG 3_20,00% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 21: 20,00% ...; lavorazioni

relative alla categoria OS 24: 20,00% ..., con una quota percentuale assoluta del 19,40% ...; - <SIAS s.p.a.> (Mandante) - (Mandante) – lavorazioni relative alla categoria OS 12A : 100,00% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 10: 100,00% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 24: 20,00% ..., con una quota percentuale assoluta del 3,00% ...; - <Pesaresi Giuseppe s.p.a.> (Mandante) – lavorazioni relative alla categoria OG 3: 10,81% ..., con una quota percentuale assoluta del 10,00% ...; <Cooperativa Trasporti Imola scrl> (Mandante) - lavorazioni relative alla categoria OG 3: 15,00% ..., con una quota percentuale assoluta del 13,87% ... ; <Rete Costruttori Bologna> (Mandante) – lavorazioni relative alla categoria OG 3: 10,32% ...; lavorazioni relative alla categoria OS 24: 10,00% ..., con una quota percentuale assoluta del 10,00% ...”;

-dalla disamina del suddetto documento emerge, dunque, che il RTI Frantoio ha indicato le quote di esecuzione dei lavori, ma non anche dei servizi, rispetto ai quali manca qualunque riferimento;

-all’esito della valutazione delle offerte tecniche sono stati attribuiti 50 punti al RTI Frantoio e 28,64 al RTI ricorrente e, quindi, in conseguenza della riparametrazione prevista dal Disciplinare, al primo sono stati attribuiti 70 punti e al secondo 40,10; si è poi proceduto all’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta economica e, in applicazione del criterio previsto dalla legge di gara, sono stati riconosciuti 12,785 punti al RTI Frantoio e 30 al RTI ricorrente; conseguentemente, l’offerta del RTI Frantoio è risultata prima in graduatoria con un punteggio complessivo di 82,785, a fronte dei 70,10 punti riconosciuti al ricorrente;

- con determinazione dirigenziale n. 1869 del 9.8.2023, la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI Frantoio.

Tanto premesso, il Consorzio ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: *”I. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 7 e 8 del disciplinare di gara. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti”*; la partecipazione alla gara del RTI aggiudicatario sarebbe illegittima, in quanto la mandataria Frantoio Fondovalle è priva del requisito di qualificazione in OS24 (verde e assetto urbano), per l’importo richiesto di 250.000 euro, come indicato dal Par. 8.2.4. del Disciplinare; nella dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI, la mandataria Frantoio Fondovalle ha dichiarato di assumere il 70% delle lavorazioni della categoria scorporabile OS24 per un importo di euro 175.000, ma dalla attestazione SOA prodotta risulterebbe che la medesima è priva di iscrizione per la predetta categoria scorporabile OS24, né avrebbe dichiarato il subappalto c.d. “qualificante”, atteso che la dichiarazione di subappalto prodotta in gare sarebbe del tutto generica e costituirebbe una mera riserva di subappalto, senza che da essa sia in alcun modo evincibile la volontà del concorrente di qualificarsi attraverso la spendita dei requisiti di qualificazione della

ditta subappaltatrice; il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso; *“II. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 7 e 8 del disciplinare di gara. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti”*; il RTI Frantoio avrebbe dovuto essere escluso anche per mancata indicazione da parte di questo delle quote di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento (avendo indicato le sole quote di esecuzione dei lavori), con conseguente violazione dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato pure dal paragrafo 7 del Disciplinare di gara; quello in esame, invero, è un appalto misto servizi/lavori, nel quale il valore delle prestazioni qualificate come lavori è individuato nel Quadro economico in euro 66.104.960, mentre quelle qualificate come servizi in euro 28.446.000 (di cui euro 12.230.000 per le prestazioni a canone ed euro 16.216.000 per quelle extracanone), valore tutt’altro che irrilevante, non solo in assoluto, ma anche in relazione al valore complessivo dell’Accordo Quadro, rappresentando il 30% del totale; tale omissione determinerebbe la violazione dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016 - la cui applicabilità alla gara in esame sarebbe stata ribadita dal paragrafo 7 del Disciplinare, secondo cui *“Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”*.

Il ricorrente ha formulato anche domanda di risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Si è costituita in giudizio Frantoio Fondovalle srl, in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. - in sigla CTI, Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A e Pesaresi Giuseppe S.p.A, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie chiedendo il rigetto per infondatezza.

Anche la Città Metropolitana di Bologna si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, previa puntuale contestazione delle censure avversarie.

In data 23.10.2023, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali, a seguito all’ostensione da parte della Stazione Appaltante della documentazione richiesta, ha denunciato i seguenti ulteriori vizi: *“III. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 8.2.2 lett. c) del disciplinare di gara. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti”*; in sintesi, il ricorrente ha denunciato la mancanza del requisito di capacità economica finanziaria di cui punto 8.2.2. lett. c) del Disciplinare, consistente nell’aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 di almeno 600.000 euro, dichiarato dalla ditta Zini Elio (la quale ha dichiarato oltre 811.000 euro), ma in realtà dalla medesima non posseduto (o

non dimostrato), avendo un fatturato molto inferiore (le fatture prodotte per la città di Firenze riguarderebbero indistintamente spalatura neve e sfalcio vegetazione; gli impegni di spesa per servizio neve ammonterebbero a 116.896,61; per la Città di Bologna le fatture sarebbero generiche e dai certificati di pagamento per neve risulterebbe solo la somma di euro 404.288; inoltre tali documenti di prova nemmeno sarebbero stati previsti dal disciplinare).

Rinunciata l'istanza cautelare, in vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.

Alla Pubblica Udienza del 6 dicembre 2023, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.

Non può trovare accoglimento il primo motivo del ricorso introduttivo.

Invero, a prescindere da ogni altra possibile considerazione in ordine al possesso, da parte del RTI Frantoio, della qualifica relativa alla categoria OS24 (giusta, da un lato, la qualificazione posseduta nella suddetta categoria dalle mandanti Zini Elio e Rete Costruttori Bologna, ovvero, dall'altro, in ragione della classificazione in OG3, categoria VIII, posseduta dalla mandante), appare dirimente sul punto rilevare che il suddetto RTI ha correttamente reso la dichiarazione di voler subappaltare la categoria OS24 considerandola come subappalto "necessario".

Invero, dalla dichiarazione di subappalto, Allegato C, resa in sede di gara dal RTI Frantoio emerge testualmente che le imprese dichiarano:

“di riservarsi la possibilità di avvalersi di subappalto ed eventualmente quindi di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le lavorazioni o parti di opere, il cui importo non supera il limite previsto dal citato art. 105, di seguito esplicitamente indicate:

- lavorazioni indicate nella categoria prevalente OG3 (...); lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OS21(...); lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OS12A; lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OS10 (...).”

e per quanto necessario per dare ultimati i lavori il tutto nel limite previsto dalla vigente normativa:

-lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OS24 (verde ed Arredo urbano) e a titolo esemplificativo e non esaustivo lavorazioni di: taglio e sfalcio di vegetazione, lavorazione su terreni, seminati e impianti arbusti, impianto di alberature, posa di arredo urbano, realizzazione di impianti irrigui, opere di energia naturalistica e quanto necessario per dare ultimati i lavori per l'intero importo”.

Dal tenore letterale della dichiarazione e anche dalla modalità grafica con cui la medesima è stata resa emerge, pertanto, che il RTI Frantoio ha indicato due distinti tipi di subappalto: il primo relativo alle categorie OG3, OS21, OS12A, OS10 per il

quale ha precisato che il subappalto era facoltativo (*“dichiarano di riservarsi la possibilità di avvalersi...”*), potendo farvi ricorso ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; il secondo, chiaramente individuabile, relativo invece alla sola categoria OS24, considerata e trattata in maniera distinta rispetto alle altre categorie e in relazione alla quale non si è enunciata la mera eventualità di farvi ricorso, ma si è dichiarato di ricorrere al subappalto *“per quanto necessario per dare ultimati i lavori il tutto nel limite previsto dalla vigente normativa”*.

Proprio la differenziazione della suddetta dichiarazione, relativamente, da un lato, alle categorie OG3, OS21, OS12A, OS10 e, dall'altro, alla categoria OS24, attesta che il RTI Frantoio ha correttamente reso la dichiarazione di subappalto necessario. L'inciso con cui afferma di dare corso al subappalto *“per quanto necessario per dare ultimati i lavori”* non può che essere inteso - anche in ragione e in doverosa applicazione del principio della massima partecipazione - come volontà di subappaltare l'intera categoria OS24.

In ogni caso, ove fossero sorti dubbi di sorta in merito alla suddetta dichiarazione di subappalto, la Stazione Appaltante avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio, al fine di chiarire la portata della dichiarazione resa in sede di gara.

In conclusione, le censure di cui al primo motivo vanno disattese.

Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, inerente alla dedotta mancata indicazione delle quote di esecuzione del servizio, non è fondato.

Sotto un primo profilo, si rileva che la legge di gara prevedeva espressamente che *“Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: -dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?”* (cfr. Disciplinare, par. 11.2.6 *“Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”*). Dunque, per i soggetti associati, la legge di gara richiedeva unicamente l'indicazione delle quote di lavoro eseguite dai singoli operatori economici - dichiarazione senza dubbio resa dal RTI Frantoio - e, per converso, non era prevista alcuna previsione di esclusione per la mancata indicazione delle quote di partecipazione per servizi.

A tale proposito, occorre aggiungere, come evidenziato dalla Stazione Appaltante, che la determinazione dirigenziale di indizione della gara in questione prevedeva espressamente che *“Ai fini dell'individuazione della tipologia di appalto dell'Accordo Quadro, trattandosi di contratto misto (art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016), si ritiene di prendere in considerazione la prestazione che ne caratterizza l'oggetto principale, rappresentata dai lavori straordinari in relazione alla prevalenza economica”*; il citato art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto qui rileva, dispone che *“1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati*

secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. (...)".

Dunque, sia il Bando che il Disciplinare (e la stessa modulistica di gara) sono stati impostati secondo la disciplina dell'oggetto principale, ovvero la disciplina di cui all'appalto di lavori in base al criterio della "prevalenza". Anche in considerazione di tali rilievi, pertanto, le doglianze di parte ricorrente non si dimostrano fondate. Sotto distinto profilo va, invece, esaminata la (diversa) questione del possesso dei requisiti di qualificazione relativamente ai servizi.

Va premesso, in linea generale, che negli appalti di servizi (così come in quelli di forniture) non vige *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara; pertanto, è stato rilevato che "ove non sia stata espressamente richiesta dalla *lex specialis* la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché <in mancanza di una specifica previsione contenuta nella *lex specialis*, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa>, non può disporsi l'esclusione della concorrente (cfr. anche Cons. Stato, III; 16 novembre 2018, n. 6471). [...] Tali conclusioni non trovano neppure smentita nel principio di diritto recentemente espresso con decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio, 27 marzo 2019, n. 6, riferendosi quest'ultimo ai soli appalti di lavori" (esprime questi principi, con ampi richiami giurisprudenziali, *Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2023, n. 7463*). Va aggiunto, che i suddetti principi sono ritenuti applicabili anche in caso di appalto misto, per la parte relativa ai servizi.

Tanto premesso in linea generale, in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara, per quanto in questa sede rileva, il Disciplinare di gara prevedeva:

-quanto ai requisiti di capacità economica finanziaria (par. 8.2.2.), che "*Ai fini della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria di seguito specificati:*

a) aver realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione stradale (con esclusione della manutenzione della segnaletica orizzontale e/o verticale) almeno pari a € 5.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021;

b) aver realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione della segnaletica orizzontale almeno pari a € 1.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021 (...);

-quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 8.2.3.), che "*Ai fini della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito specificati:*

a) aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022 almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali di importo complessivo almeno pari a € 3.000.000,00;

b) aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022 almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali relativo ad una rete stradale di estensione almeno pari a 400 km;(…)”.

Il par. 8.2.5 del Disciplinare (recante “Partecipazione in forma di RTI”), a sua volta, disponeva che “I requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) non sono frazionabili e devono pertanto essere posseduti integralmente da almeno una impresa del RTI (...)”.

Va, altresì, aggiunto che la Stazione Appaltante -come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione - ha reso due chiarimenti, con i quali ha ribadito che “Il disciplinare di gara prevede testualmente: «I requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 e di cui al paragrafo 8.2.3 lettere a) e b) non sono frazionabili e devono pertanto essere posseduti integralmente da almeno una impresa del RTI». Ne deriva che il concorrente che partecipa in forma di RTI potrà avere una impresa che possiede per intero il requisito di cui alla lettera a) ed un’altra impresa che possiede per intero il requisito di cui alla lettera b); inoltre, è altresì ammissibile che una impresa del RTI possieda sia il requisito di cui alla lettera a) sia il requisito di cui alla lettera b)” (Chiarimento PIO88078-23), e che “(...) i requisiti di cui ai paragrafi 8.2.2 e 8.2.3 lettere a) e b) non possono essere posseduti in parte da una impresa del RTI ed in parte da un’altra impresa del RTI; i suddetti requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una impresa del RTP” (Chiarimento PI064625-23).

Dunque, se da un lato appare indubbio che la legge di gara prescrivesse che i requisiti di cui ai suddetti paragrafi 8.2.2 e 8.2.3 non fossero frazionabili, parimenti indubbio è che la medesima legge di gara non richiedesse che i suddetti requisiti dovessero essere posseduti, singolarmente, da tutti i partecipanti al RTI.

Ebbene, non è in discussione che il RTI Frantoio abbia correttamente dichiarato (docc. sub n. 46, 47 e 49 fascicolo Amministrazione resistente) il possesso dei requisiti in piena conformità all’esposta disciplina di gara: -in relazione al requisito di cui al par. 8.2.2., lett. a), Frantoio Fondovalle srl ha dichiarato di soddisfare il requisito avendo realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione stradale almeno pari ad euro 5.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021; -in relazione al requisito di cui al par. 8.2.2., lett. b), Sias SpA SB ha dichiarato di soddisfare il requisito avendo realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione della segnaletica orizzontale almeno pari ad euro 1.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021; - in relazione ai requisiti di cui al par. 8.2.3., lett. a) e lett. b), Frantoio Fondovalle srl ha dichiarato di soddisfare i suddetti requisiti avendo eseguito, nel triennio 2020-2021-2022, almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni

stradali di importo complessivo almeno pari a euro 3.000.000,00 (lett. a)) e, nel triennio 2020-2021-2022, almeno un contratto di appalto o accordo quadro relativo ad interventi di manutenzione/rifacimento di pavimentazioni stradali relativo ad una rete stradale di estensione almeno pari a 400 km (lett. b)).

Correttamente, pertanto, a fronte delle suddette dichiarazioni, la Stazione Appaltante ha ammesso alla gara il RTI controinteressato, alla luce del combinato disposto di cui alle previsioni del Disciplinare di gara sopra ricordate, atteso che i requisiti richiesti non sono stati frazionati tra le imprese facenti parte del RTI, ma ogni requisito risulta posseduto per intero da una delle imprese.

Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, pertanto, è infondato e va respinto.

Infine, parimenti infondate sono le censure declinate nell'atto per motivi aggiunti, con cui si lamenta la mancanza del requisito di capacità economica finanziaria di cui punto 8.2.2. lett. c) del Disciplinare dichiarato dalla ditta Zini Elio.

Va premesso che, in relazione al requisito di cui al par. 8.2.2, lett. c), la ditta Zini Elio Srl, facente parte del RTI Frantoio, ha dichiarato, in sede di gara, di aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 pari a euro 811.809,03, allegando documentazione a comprova (cfr. doc. sub n. 48 fascicolo Amministrazione resistente).

Pertanto, avendo dichiarato il possesso del suddetto requisito –così come le altre imprese in relazione agli altri requisiti -, nei termini previsti dalla legge di gara, la Stazione Appaltante ha ammesso alla fase successiva il RTI Frantoio. Come noto, la comprova dei requisiti dichiarati non è effettuata in sede di gara, atteso che la verifica dei suddetti requisiti attiene ad una fase successiva a quella di gara.

La doglianza del ricorrente, pertanto, appare intempestiva (e, quindi, inammissibile), atteso che le verifiche dei requisiti dichiarati –come affermato dalla difesa dell'Amministrazione resistente – non sono terminate essendo ancora in corso.

Peraltro, l'Amministrazione resistente ha prodotto una relazione tecnica istruttoria dell'Area Sviluppo e Infrastrutture della Città metropolitana di Bologna, predisposta all'esito di analisi di ulteriore documentazione prodotta a comprova del requisito, da cui emerge che la ditta Zini Elio Srl risulta in possesso del requisito di cui al par. 8.2.2., lett. c) del Disciplinare di gara.

In conclusione, anche l'atto per motivi aggiunti non può trovare accoglimento.

In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto, unitamente a tutte le domande in esso formulate.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alessio Falferi

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO